



Notaio Pierpaolo Barosi

N. 20.937 di Rep.

N. 7860 di Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 18 (diciotto) del mese di Gennaio.

In Curtatone, nel mio studio in Via Caduti del Lavoro n. 1. Innanzi a me dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

SONO PRESENTI

- **MARCHESELLI GABRIELLA** nata a Pegognaga (Mantova) il 5 febbraio 1945 e residente a Mantova, Piazzale Antonio Gramsci n. 3, Codice Fiscale: MRC GRL 45B45 G417Z;
 - **GOBETTI CARLA** nata a Mantova il 26 settembre 1947 e residente a Borgo Virgilio (Mantova), Via F. Gioia n. 25, Codice Fiscale: GBT CRL 47P66 E897K;
 - **FARONI GIORGIO** nato a Suzzara (Mantova) il 19 dicembre 1946 e residente a Borgo Virgilio (Mantova), Via F. Gioia n. 25, Codice Fiscale: FRN GRG 46T19 L020G;
 - **BRINGHENTI NARDINO** nato a Virgilio (Mantova) il 14 febbraio 1948 e residente a Borgo Virgilio (Mantova), Via V. Veronesi n. 13, Codice Fiscale: BRN NDN 48B14 H123J;
 - **CROSARA MARISA** nata a Piubega (Mantova) il 31 ottobre 1952 e residente a Borgo Virgilio (Mantova), Via V. Veronesi n. 13, Codice Fiscale: CRS MRS 52R71 G717N;
 - **BRINGHENTI MARIANNA** nata a Mantova il 5 novembre 1981 e residente a Borgo Virgilio (Mantova), Via P. Torelli n. 31, Codice Fiscale: BRN MNN 81S45 E897Y;
 - **ZANETTI ANDREA** nato a Bozzolo (Mantova) il 17 marzo 1984 e residente a Curtatone (Mantova), Via Gaetano Donizetti n. 8, Codice Fiscale: ZNT NDR 84C17 B110G;
 - **ZANETTI RINALDO** nato a Civitavecchia (Roma) il 2 luglio 1950 e residente a Curtatone (Mantova), Via Gaetano Donizetti n. 8, Codice Fiscale: ZNT RLD 50L02 C773Z;
 - **AMADEI LAURA** nata a Mantova il 20 luglio 1951 e residente a Curtatone (Mantova), Via Gaetano Donizetti n. 8, Codice Fiscale: MDA LRA 51L60 E897L;
 - **BERNINI PAOLO** nato a Pegognaga (Mantova) il giorno 11 maggio 1957 e residente a Pegognaga (Mantova), Strada Vo n. 59, Codice Fiscale: BRN PLA 57E11 G417P;
 - **CARANTINI LORENA** nata a Virgilio (Mantova) il 15 maggio 1960 e residente a Pegognaga (Mantova), Strada Vo n. 59, Codice Fiscale: CRN LRN 60E55 H123C.
- Costituiti, cittadini italiani, della cui personale identità io Notaio sono certo.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

I costituiti BRINGHENTI MARIANNA, ZANETTI ANDREA, ZANETTI RINALDO, AMADEI LAURA, BERNINI PAOLO, CARANTINI LORENA, MARCHESELLI GABRIELLA, GOBETTI CARLA, FARONI GIORGIO, BRINGHENTI NARDINO e CROSARA MARISA costituiscono una Fondazione denominata "FONDAZIONE FUTURO PER IL DURANTE E DOPO DI NOI ETS".

Reg. il 1° febbraio 2022
al N. 1113
Serie 1T
Uff. delle Entrate di Mantova
Liquidazione:
Esatti € 245,00

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede nel Comune di Mantova (Provincia di Mantova).

Ai fini dell'iscrizione al competente Registro unico nazionale del Terzo settore l'indirizzo della sede è posto in Comune di Mantova (Provincia di Mantova), Via Sant'Agnese n. 8/A. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o succursali per l'esercizio dei propri scopi istituzionali.

La Fondazione ha durata illimitata.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3 - SCOPO E FINALITÀ

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, e favorendone il processo di integrazione sociale, ed il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività a' sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge:

- l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità; la promozione e la gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case fami-

glia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili; a favore di persone con disabilità;

- la promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con disabilità e relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati ed altresì presso strutture sportive;

- l'organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero delle persone con disabilità, ed a tale scopo creare a livello territoriale centri ed altre strutture finalizzate al miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone con disabilità ed alla loro integrazione sociale, nonché promuovere altre iniziative per il tempo libero;

- la promozione di un'ampia gamma di attività ricreative, complementari a quelle sportive, che permettano di contribuire in maniera efficace all'integrazione sociale delle persone con disabilità;

- la prestazione di altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire processi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- lo svolgimento di ogni attività di tutela finalizzata al monitoraggio della qualità della vita delle persone con disabilità;

- la promozione ed il sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;

- la promozione ed il sostegno delle possibilità per la singola persona con disabilità di vivere in ambiente protetto, comunque adeguato alle necessità ed esigenze della persona, sempre nel rispetto del processo di inclusione sociale;

- l'assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, amministratore di sostegno e in generale ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;

- l'assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano" in tema di TRUST, assunzione di incarichi o di diritti ed obblighi in forza di vincoli di destinazione, di altri atti tra vivi oppure di disposizioni testamentarie anche per sostituzione fedecommissaria; stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);

- la promozione, la divulgazione e la qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi ed eventi in genere, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, ed altresì collaborare con enti gestori per il raggiungimento delle finalità di cui al presente oggetto sociale.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente (in particolare art. 6 D. Lgs. 117/2017), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Costituisce patrimonio iniziale della Fondazione, per il perseguimento degli scopi predetti, la complessiva somma di EURO 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), corrisposta in danaro dai fondatori come segue:

- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. QE 4060497004-05 di pari importo, emesso da BANCA CREMASCA E MANTOVANA in data odierna intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;

- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. QE 4060497014-02 di pari importo, emesso da BANCA CREMASCA E MANTOVANA in data odierna intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;

- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 7020736233-04 di pari importo, emesso da CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 7020736234-05 di pari importo, emesso da CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 7020736235-06 di pari importo, emesso da CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante vaglia postale non trasferibile n. 0370304324-00 di pari importo, emesso da POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante vaglia postale non trasferibile n. 0370304325-01 di pari importo, emesso da POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO BAROSI PIERPAOLO;
- quanto ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) mediante vaglia postale non trasferibile n. 0370304326-02 di pari importo, emesso da POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO BAROSI PIERPAOLO;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 3503550682-08 di pari importo, emesso da INTESA SANPAOLO S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 902 6080768083-00 di pari importo, emesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 902 6080768082-12 di pari importo, emesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI;
- quanto ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 902 6080768081-11 di pari importo, emesso da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in data 17 gennaio 2022 intestato a NOTAIO PIERPAOLO BAROSI.

A' sensi dell'art. 16, comma 2, Decreto del Ministro del La-

voro e delle Politiche Sociali in data 15 settembre 2020 n. 106, ogni fondatore ha richiesto espressamente a me Notaio di ricevere in deposito l'intero importo della presente costituzione, come sopra convenuto, affinché venga versato sul conto corrente dedicato del notaio rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Indi mi consegna:

- i suddetti assegni circolari;
- l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, ai sensi di Legge.

I costituiti mi conferiscono espresso incarico a tal fine ed in particolare:

- a) di versare detta somma sul conto corrente dedicato a' sensi di legge;
- b) di provvedere all'iscrizione della presente Fondazione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione di cui sopra, il notaio disporrà lo svincolo della somma depositata a favore della Fondazione, consegnando la somma mediante assegno circolare non trasferibile a mani del legale rappresentante pro - tempore e pertanto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nei successivi cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione.

In difetto di iscrizione, il notaio tratterrà in deposito le somme sul conto corrente dedicato, dandone avviso alle parti intervenute nell'atto, ai domicili sopra indicati; in questo caso lo svincolo può avvenire soltanto in esecuzione di accordo tra tutte le parti interessate, oppure di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria.

Per quanto occorrer possa, i costituiti esonerano me Notaio dall'iscrizione della presente Fondazione al Registro delle Imprese, non sussistendone i presupposti di legge.

I costituiti dichiarano espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione, come sopra indicato. A seguito dell'evento dedotto in condizione gli effetti di questa si produrranno, anche per espressa volontà della parte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1360 c.c., con decorrenza dalla data di **avveramento** della condizione medesima.

Il patrimonio della Fondazione viene regolato dalle relative disposizioni dello Statuto.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, regolato secondo le norme previste dallo Statuto.

Quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione, costituito da n. 5 (cinque) membri, vengono nominati i costituiti:

- AMADEI LAURA Consigliere e Presidente;
- GOBETTI CARLA Consigliere e Vice Presidente;
- CARANTINI LORENA Consigliere;
- CROSARA MARISA Consigliere;
- MARCHESELLI GABRIELLA Consigliere

I Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica, con i poteri e quant'altro in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

ARTICOLO 7 - ORGANO DI CONTROLLO

Per il primo triennio viene nominato un Sindaco Unico, in persona di MANTOVANI MICHELE nato a Mantova il 28 gennaio 1985 e residente a Mantova, via Cavriani n. 8, Codice Fiscale: MNT MHL 85A28 E897Y, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 171855.

ARTICOLO 8 - STATUTO

La Fondazione è retta, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dallo Statuto contenente le norme concernenti l'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Ente, i diritti e gli obblighi dei partecipanti e delle ulteriori categorie, nonché i requisiti per l'ammissione e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione ed in generale le norme relative al funzionamento dell'ente: lo Statuto, che forma parte integrante dell'atto costitutivo, viene di seguito riportato.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE FUTURO PER IL DURANTE E DOPO DI NOI ETS".

La Fondazione utilizza la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede - durata

La Fondazione ha sede nel Comune di Mantova, all'indirizzo risultante presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria; il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, e favorendone il processo di integrazione sociale, ed il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 4 - Oggetto

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività a' sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge:

- l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità; la promozione e la gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili; a favore di persone con disabilità;
- la promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con disabilità e relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati ed altresì presso strutture sportive;
- l'organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero delle

persone con disabilità, ed a tale scopo creare a livello territoriale centri ed altre strutture finalizzate al miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone con disabilità ed alla loro integrazione sociale, nonché promuovere altre iniziative per il tempo libero;

- la promozione di un'ampia gamma di attività ricreative, complementari a quelle sportive, che permettano di contribuire in maniera efficace all'integrazione sociale delle persone con disabilità;

- la prestazione di altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire processi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- lo svolgimento di ogni attività di tutela finalizzata al monitoraggio della qualità della vita delle persone con disabilità;

- la promozione ed il sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;

- la promozione ed il sostegno delle possibilità per la singola persona con disabilità di vivere in ambiente protetto, comunque adeguato alle necessità ed esigenze della persona, sempre nel rispetto del processo di inclusione sociale;

- l'assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, amministratore di sostegno e in generale ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate;

- l'assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano" in tema di TRUST, assunzione di incarichi o di diritti ed obblighi in forza di vincoli di destinazione, di altri atti tra vivi oppure di disposizioni testamentarie anche per sostituzione fedecommissaria; stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);

- la promozione, la divulgazione e la qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi ed eventi in genere, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, ed altresì collaborare con enti gestori per il raggiungimento delle finalità di cui al presente oggetto sociale.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente (in particolare art. 6 D. Lgs. 117/2017), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 5 - Ambito territoriale

La Fondazione opera nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 - Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;

- dei redditi delle rendite e dei proventi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- di ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

Art. 8 - Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'ammissione dei volontari è deliberata da consiglio di amministrazione ed il recesso è consentito in qualunque momento.

Il volontario che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della fondazione, può essere escluso dalla fondazione con delibera motivata del Consiglio di amministrazione.

L'esclusione dei volontari potrà altresì essere deliberata nel caso di condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 9 - Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti le persone fisiche che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo della Fondazione e che verranno stabiliti da apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorrerà presentare do-

manda scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e contribuire mediante un conferimento in denaro o in natura, di valore non inferiore a quello fissato dall'Assemblea stessa con cadenza annuale.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di partecipante può inoltre essere attribuita, per particolari meriti, anche in assenza di conferimento economico, a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di sostenitori, previo parere del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa mediante uno o più dei seguenti apporti:

- il versamento della somma annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione; per gli anni successivi, il socio sostenitore decade da tale qualifica qualora non provveda puntualmente al versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno in corso.
- attribuzioni, anche in concessione, detenzione o altra convenzione, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di beni superiori alla misura minima necessaria per assumere la qualifica di partecipante, nonché la prestazione di servizi, nei modi e termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Organi - Libri della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

La Fondazione deve, inoltre, tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei Fondatori e dei Partecipanti, tenuto a cura

del Consiglio di Amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Assemblea dei Fondatori - Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, ai sensi del presente statuto, costituiscono la Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
- l'approvazione del bilancio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione dell'apporto necessario per l'assunzione della qualità di Partecipante a mente del presente statuto;
- la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- la deliberazione in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;
- l'indicazione dell'ente/degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa.

L'assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori - Partecipanti.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto, all'indirizzo risultante nel Libro dei Fondatori e dei Partecipanti, a mezzo posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il segretario viene nominato dal Presidente od in difetto, dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea può svolgersi anche mediante audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto a partecipare, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso dell'assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo degli aventi diritto a partecipare, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

Per le deliberazioni in merito alle modifiche statutarie, alla trasformazione, la fusione o la scissione, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23.

Per le deliberazioni in merito allo scioglimento nonché all'indicazione dell'ente/degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei Fondatori - Partecipanti.

Qualora un membro dell'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente dell'assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Ciascun Fondatore - Partecipante iscritto da almeno tre mesi nel libro dei Fondatori - Partecipanti ha diritto di voto e può esprimere un solo voto.

La qualifica di Fondatore - Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- per rinuncia, nel caso in cui il singolo Fondatore - Partecipante manifesti espressa volontà, dinanzi all'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, di non poter più concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
- per decadenza, per delibera dell'assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di oggettiva impossibilità del fondatore - partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;
- per esclusione, con deliberazione da parte dell'assemblea dei Fondatori - Partecipanti adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'esclusione può essere deliberata, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti del socio Fondatore o Partecipante che:

- a) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali nei limiti della legge, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle somme dovute alla Fondazione a qualsiasi titolo.

La qualifica di Fondatore - Partecipante non è mai trasmissibile.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

Tre membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in sia composto da cinque componenti e quattro negli altri casi, verranno scelti tra i Fondatori sin tanto che ve ne siano in vita e che partecipino alla Fondazione: in difetto di scelta, la nomina spetta all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza, e tale compito dovrà essere svolto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione de-

caduto.

Art. 14 - Nomina del Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato quale consiglieri e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione al momento della sua costituzione dovrà inoltre costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Comitato Scientifico composto da tre membri e che dovrà attenersi ad apposito regolamento redatto dal Consiglio di amministrazione; avrà altresì facoltà di costituire ogni altro organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il segretario viene nominato dal Presidente od in difetto, dalla maggioranza dei presenti.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche mediante audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio dell'adunanza non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto a partecipare, la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso dell'adunanza per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo degli aventi diritto a partecipare, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Non è ammessa la delega.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art. 18 - Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori - Par-

tecipanti in sede di nomina.

Art. 19- Revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 - Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio approvato è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il tutto in conformità alle norme di legge in materia, in particolare del Codice del Terzo settore.

Art. 22 - Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione redige il bilancio sociale in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore medesimo, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 23 - Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori - Partecipanti con maggioranza di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità competente.

Art. 24 - Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui al presente statuto ed alle norme di legge, anche speciali, in materia.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo

è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

- RICONOSCIMENTO -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene autorizzato ad espletare tutte le attività necessarie e/o opportune, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale di competenza, al fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico della Fondazione

Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) o comunque al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà ottenuto l'iscrizione al : i successivi esercizi avranno inizio il primo gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, **nonché** fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano autorizzate dallo Statuto della Fondazione, imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- SPESE -

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione espressamente **richiedendosi** che al presente atto si **applicino** le agevolazioni fiscali in materia.

Ai sensi di legge e regolamenti, ogni costituito prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti dieci: questo atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia a mia personale direzione ed in minor parte manoscritto da me Notaio, consta di quattro fogli per diciannove intere facciate e righe sin qui.

Firmato

Marcheselli Gabriella

Gobetti Carla

Faroni Giorgio

Bringhenti Nardino

Crosara Marisa
Marianna Bringhenti
Andrea Zanetti
Rinaldo Zanetti
Laura Amadei
Bernini Paolo
Carantini Lorena
Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

	Io sottoscritto dr. PIERPAOLO BAROSI, Notaio in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.	
--	--	--